

Provincia di Biella

Concessione preferenziale d'acqua pubblica ad uso Agricolo, dal Rio Miagliano, in Comune di SAGLIANO MICCA, assentita in solido ai Signori Daniel COLUCCI e Viola MINI con D.D. n° 1.143 del 29.09.2020. PRAT. SAGLIANO MICCA5.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.143 del 29.09.2020

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 27 febbraio 2020 dai Signori Colucci Daniel e Viola Mini, in solido fra loro, relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi, nei limiti di disponibilità dell'acqua ed in solido fra loro ai Signori Colucci Daniel (omissis) e Viola Mini (omissis) la concessione preferenziale per poter continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 4,00 ed un volume massimo annuo di metri cubi 126.144, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 4,00 - d'acqua pubblica superficiale dal rio Miagliano (BI-A-0002), in località Oneglie del Comune di Sagliano Micca (BI), per uso Agricolo (irrigazione di ettari 4 di terreni), con restituzione delle colature nel bacino tributario del torrente Cervo;

di accordare la concessione preferenziale, richiesta a suo tempo, con decorrenza dal 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., e, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 2, lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., per un ulteriore periodo di anni 40 successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.077 di Rep. del 27 febbraio 2020

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA
DERIVAZIONE

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da mantenerle e/o renderle idonee alla risalita dei pesci. A carico dei Concessionari saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del rio Miagliano.

I concessionari sono tenuti ad applicare a propria cura e spese, in prossimità dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera.

I titolari dell'opera di captazione sono responsabili del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile;

in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiedono, a loro cura e spese, la sostituzione alla Autorità concedente.

I titolari hanno l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

I titolari della derivazione terranno sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della concessione.

Essi sono tenuti a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (Omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Lucio MENGHINI